Prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedersi al deposito del progetto strutturale delle verifiche prescritte dalla legge 64/74 per gli interventi in zona sismica.

I lavori di installazione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge n. 46/90 dovranno essere affidati ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

Al termine dei lavori dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità giuste le disposizioni degli articoli 9 e 13 della legge n. 46/90.

Il titolare del permesso deve affiggere ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi del permesso di costruire ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. La mancata indicazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legge 46/90.

L'inosservanza delle norme in materia di sicurezza degli impianti e di realizzazione degli impianti di riscaldamento è soggetta alle sanzioni di legge.

Nella progettazione delle opere di isolamento termico e dell'impianto termico, nonché nella loro esecuzione, dovrà essere rispettata la disciplina vigente in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici (legge 9 gennaio 1991 n. 10, decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e relativi decreti ministeriali di attuazione). Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve essere asseverata dal direttore dei lavori la conformità delle opere realizzate rispetto sia al progetto che alla relazione tecnica depositata (art. 8 decreto legislativo n. 192/2005), e l'impianto termico dovrà essere dotato della dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice (art. 9 legge 5 marzo 1990 n. 46).

Dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di esalazione ed aerazione delle cucine e delle caldaiette per il riscaldamento.

Le opere da realizzare dovranno rispettare il requisito della visitabilità in riferimento alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche in base a quanto risulta dagli elaborati dimostrativi allegati all'istanza di permesso (legge 9 gennaio 1989 n. 13 per luoghi di interesse privato; d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503 per luoghi di interesse pubblico; d.m. lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 quale loro regolamento di attuazione).

I lavori dovranno rispettare quanto previsto nel progetto acustico prodotto, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che ha dimostrato il soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. All'ultimazione dell'intervento il Direttore dei lavori dovrà sottoscrivere una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico, ai fini del rilascio del certificato di agibilità (art. 15 della l.r. 6 giugno 2002 n. 8)

Prima della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere ottenuta dall'organismo competente (Valle Umbra Servizi s.p.a. per gli scarichi in pubblica fognatura, Provincia di Perugia per gli altri) la prescritta autorizzazione allo smaltimento dei liquami prodotti dall'insediamento.

La rampa per l'accesso ai livelli entro terra non dovrà superare il 20% di pendenza e dovrà essere realizzata con un innesto in piano per almeno ml. 4,00 prima dell'intersezione con la pubblica via.

I servizi igienici sprovvisti di finestre e privi di ventilazione naturale dovranno essere dotati di idoneo impianto di areazione forzata ai fine del ricambio di aria.

Le destinazioni diverse dalla residenza si intendono assentite ai soli fini urbanistici e non abilitano l'esercizio di alcuna attività, per il quale necessita l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni o nulla-osta o altri atti previsti dalla vigente normativa.

In considerazione del fatto che l'accesso interessa viabilità pubblica, le opere edilizie e le loro modalità di esecuzione dovranno scrupolosamente rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (il citato D.Lgs. n. 285/1992) nonché del suo Regolamento di Attuazione (il citato D.P.R. n. 495/1992).

Prima dell'inizio dei lavori della recinzione dovranno essere presi accordi con l'Ente proprietario della strada per verificare l'allineamento da tenere, nonché con il Comando di Polizia Municipale per l'eventuale deviazione o interruzione del traffico veicolare.

Durante i lavori dovrà essere predisposta la delimitazione dell'ingombro della pertinenza con la prescritta segnaletica stradale al fine di garantire l'incolumità del pubblico transito, evitando di occupare il piano viabile e la banchina stradale con materiale da costruzione o di scavo, a meno di specifica autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Le acque dell'accesso e comunque del fondo in questione dovranno essere convogliate in modo tale che non si riversino sulla viabilità pubblica.

Il ripristino di eventuali danni arrecati a canalizzazioni e condotte sotterranee dovrà essere eseguito a cura e spese della ditta titolare del permesso, previo contatto con gli Enti preposti alla tutela e controllo delle stesse.

Foligno, lì 04/07/2006.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Luciano Piermarini

Marca da bollo

CITTÁ DI FOLIGNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E BENI CULTURALI

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 386 del 04/07/2006

^^^^^^

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda registrata il 06/04/2005 al protocollo generale n. 20663, e classificata con il numero d'ordine 29/2005, presentata da:
BLITZ di Conti Sabatino & C. s.a.s., corrente in Foligno in via G. Oberdan n. 27/a, che ha dichiarato la P.IVA 02447470549, come rappresentato dal legale CONTI SABATINO, che ha dichiarato il c.f. CNT SNT 52M20 F492L
relativa alla esecuzione degli interventi di:
REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE, NONCHE' L'APERTURA DI N. 1 ACCESSO CARRABILE
ricadenti sull'area distinta al Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 114 particella n. 78-456 e sita in via Fiamenga;
in base al progetto redatto dal tecnico:
arch. MAIULI GIANLUCA, che ha dichiarato il c.f. MLA GLC 64L07 D653I;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda;
gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché le discipline urbanistica ed edilizia vigenti;
la Parte II *(Normativa tecnica per l'edilizia)* del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
il Titolo II della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1, recante "*Norme per l'attività edilizia*", e successive modificazioni ed integrazioni;
l'articolo 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante "*Nuovo Codice della Strada*", e successive modificazioni ed integrazioni;
gli articoli 44-45-46 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri:
dal punto di vista sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 – Umbria, espresso in data 11/05/2006, con prescrizioni;
dell'Area Lavori Pubblici – Servizio Strade, in ordine alla compatibilità dell'intervento con la disciplina del Nuovo Codice della Strada, espresso in data 07/03/2006, senza prescrizioni;
della Valle Umbra Servizi S.p.A. in ordine al sistema proposto per lo smaltimento dei liquami dell'insediamento in questione in pubblica fognatura, espresso in data 21/02/2006, con prescrizioni;
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, espresso nella seduta del 23/08/2005, con prescrizioni;

CONSIDERATO che l'intero territorio comunale è stato classificato zona sismica n. 1 dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recepita con deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2003 n. 852, e pertanto tutte le opere dovranno essere progettate e realizzate come previsto dalla vigente normativa in materia antisismica;

VISTO l'atto d'obbligo a rogito Notaio dr. Boemi Giuseppe, Repertorio n. 44319 del 24/05/2006, mediante il quale venivano individuati gli spazi costituenti standard al servizio degli insediamenti commerciali;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

ATTESO che nel corso del procedimento istruttorio è pervenuta istanza acquisita al protocollo n. 9160 in data 15/02/2006, con la quale si richiede che il provvedimento venga intestato a:
CONTI s.a.s. di Sabatino Conti & C., corrente in Foligno in via G. Oberdan n. 27/a, che ha dichiarato la P.IVA 02447470549, come rappresentato dal legale CONTI SABATINO, che ha dichiarato il c.f. CNT STN 52M20 F492L

RILEVATO che il soggetto suddetto ha documentato di essere in possesso di legittimi titoli e che non sussistono impedimenti normativi a tale variazione di intestazione;

DISPONE

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del permesso di costruire

Alla Ditta **CONTI s.a.s. di Sabatino Conti & C.,** come individuata nella parte narrativa, è rilasciato il PERMESSO DI COSTRUIRE, alle condizioni appresso indicate, per eseguire gli interventi di:
REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE, NONCHE' L'APERTURA DI N. 1 ACCESSO CARRABILE
secondo il progetto costituito di n. 10 elaborati che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Il presente provvedimento ha valenza anche dell'autorizzazione all'apertura degli accessi prevista dall'articolo 22 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante "*Nuovo Codice della Strada*", e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente permesso è rilasciato a favore della ditta richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

Art. 2 - Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione di cui all'articolo 23 della citata legge regionale n. 1/2004, determinato ai sensi del D.P.G.R. n. 373/98 (oneri di urbanizzazione) e del D.P.G.R. n. 374/98 (contributo com-misurato al costo di costruzione), nonché in base ai relativi provvedimenti comunali di applicazione, ammonta a:

a) quanto ad € 19.696,68 (diconsi euro diciannovemila seicentonovantasei/68), per la quota sugli oneri di urbanizzazione primaria;
b) quanto ad € 17.121,41 (diconsi euro diciassettemila centoventuno/41), per la quota sugli oneri di urbanizzazione secondaria;
c) quanto ad € 18.191,34 (diconsi euro diciottomila centonovantuno/34), per la quota relativa al contributo commisurato al costo di costruzione.

Per le somme suddette il titolare del permesso ha inteso avvalersi della facoltà di procedere al pagamento rateizzato, e pertanto dovrà uniformarsi ai dettami di pagamento previsti dal relativo regolamento comunale di applicazione.

Per quanto riguarda gli **oneri di urbanizzazione primaria e secondaria**, dando atto che è stato già versato l'acconto pari al 25% dell'intero ammontare, il titolare del permesso dovrà versare ulteriori tre rate, dell'importo ciascuna del 25% dei contributi come sopra determinati, rispettivamente entro sei, dodici e diciotto mesi dalla data del presente provvedimento.

Per quanto riguarda il **contributo commisurato al costo di costruzione** il titolare del permesso dovrà versarlo in tre rate: la prima, dell'importo del 50% del contributo sopra determinato, entro la data di inizio lavori; la seconda, dell'importo del 30%, entro la data di fine lavori; la terza, dell'importo del restante 20%, entro 60 giorni dalla data di fine lavori e comunque prima della richiesta del certificato di agibilità.

Il ritardato pagamento delle rate del contributo previste comporta l'applicazione delle sanzioni su ciascuna delle rate non versate entro i termini, come previste dall'art. 28 della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21.

Si allegano al presente permesso, al solo fine di promemoria, i prospetti riepilogativi delle rate da versare.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza ed attività edilizia.

Il presente permesso di costruire con relativi allegati, o copia di essi, deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli Organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affisso in vista al pubblico un cartello, chiaramente leggibile, nel quale siano indicati:

1) il nome e cognome della ditta titolare del provvedimento;
2) il nome e cognome del progettista architettonico, di quello strutturale, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza;
3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
4) le ditte installatrici degli impianti tecnologici sottoposti a controllo;
5) la data e il numero del presente permesso di costruire.

La mancata esposizione del cartello, o la parzialità dei dati in esso contenuti, è soggetta alle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21.

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente atto, e quindi entro il **04/07/2007** ed essere completati entro quattro anni, ovvero entro il **04/07/2010.**

Il titolare del permesso di costruire è tenuto a:

1) comunicare la data di effettivo inizio dei lavori, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l'indicazione del Direttore dei Lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i medesimi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio ovvero utilizzandone di altro tipo, purché contenente l'indicazione di tutti i dati ivi riportati;
2) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori di finitura utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio ovvero utilizzandone di altro tipo, purché contenente l'indicazione di tutti i dati ivi riportati;
3) presentare richiesta del certificato di agibilità dell'immobile, come previsto dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 1/2004, entro 90 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'articolo 29 della citata legge regionale n. 1/2004.

Decorso il termine previsto per il completamento dell'opera, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita; la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 20 della citata legge regionale n. 1/2004.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro quattro anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto nulla-osta della Provincia per la distanza dal fosso e per lo smaltimento delle acque bianche.

La strada di penetrazione dovrà essere posta a ridosso del confine, destinando la pertinenza adiacente al fabbricato a parcheggio.

Si dovranno osservare le condizioni poste nell'atto d'obbligo, rep. 44319 del 24/05/2006, sopra citato.

Dovrà provvedersi alla comunicazione di apertura nuovo cantiere da inviare prima dell'inizio lavori all'Azienda Sanitaria Locale per le verifiche, i provvedimenti e le eventuali sanzioni di competenza.

Dovrà essere trasmesso allo Sportello Unico per l'Edilizia (co. 8 dell'art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494), prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori, unitamente alla seguente documentazione atta a verificare la regolarità contributiva della stessa:

- dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica;
- dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- certificato di regolarità contributiva, che può essere rilasciato oltre che dall'INPS e dall'INAIL per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili che hanno stipulato una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

In caso di mancata presentazione di tutta la documentazione sopra riportata è sospesa l'efficacia del permesso di costruire (co. 2 dell'art. 20 del d.lgs 6 ottobre 2004 n. 251) ed il Comune provvederà alla immediata sospensione dei lavori fino alla sua regolarizzazione (co. 7 dell'art. 39 della citata l.r. n. 1/2004).

Gli spazi destinati ad autorimesse sono stati assentiti come pertinenze di unità immobiliari residenziali ai sensi del primo comma dell'articolo 818 del Codice Civile, o sono state escluse dal conteggio della Suc perché pertinenze delle unità immobiliari sovrastanti, e pertanto non possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici separati dalle rispettive unità immobiliari principali; qualora vengano stipulati, tali atti sono da ritenersi nulli.

Nelle sistemazioni esterne, una superficie di almeno mq. 159,99, comunque non inferiore al 25% dell'area scoperta, dovrà risultare sistemata a verde per garantire la permeabilità del suolo e piantumata con essenze locali, come evidenziato negli elaborati grafici allegati all'istanza di permesso

Lo spazio destinato a standards di parcheggio e verde di uso pubblico, come vincolato con atto d'obbligo e risultante dagli elaborati grafici allegati all'istanza di permesso, dovrà essere adeguatamente urbanizzato e mantenere la destinazione a cui è vincolato; la sua mancata realizzazione o una utilizzazione diversa costituisce difformità dal titolo.

Lo spazio di parcheggio di uso pubblico dovrà essere opportunamente segnalato e restare a disposizione del pubblico durante il normale orario di apertura; dovrà essere riservato almeno un posto auto ogni 20 reperiti esclusivamente per vetture con impedite o ridotte capacità motorie, evidenziato con apposita segnaletica.

E' fatto obbligo di porre a dimore alberature di medio e alto fusto in ragione di almeno una ogni 40 mq. di superficie scoperta del lotto; le alberature possono essere poste a dimora anche negli spazi di parcheggio; il rispetto della presente prescrizione sarà soggetto a verifica al momento del rilascio del certificato di agibilità.

Marca da bollo

CITTÁ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 393 del 13/10/2009

^^^^^^

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda registrata il 21/05/2008 al protocollo generale n. 25732, e classificata con il numero d'ordine 29/2005, nonché la successiva integrazione acquisita al protocollo n. 28719 in data 12/05/2009,
SETTIMI COSTRUZIONI s.r.l., corrente in Torre Matigge di Trevi (PG) in via Deruta n. 5, che ha dichiarato la P.IVA 02381150545
relativa alla esecuzione degli interventi di:
CAMBIO INTESTAZIONE E VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 386 DEL 04/07/2006 avente per oggetto REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE, NONCHE' L'APERTURA DI N. 1 ACCESSO CARRABILE
ricadenti sull'area distinta al Catasto Terreni al foglio n. 114 particella n. 78-456 e sita in via Fiamenga;
in base al progetto redatto dal tecnico:
arch. MAIULI GIANLUCA, che ha dichiarato il c.f. MLA GLC 64L07 D653I;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda;
gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché le discipline urbanistica ed edilizia vigenti;
la Parte II *(Normativa tecnica per l'edilizia)* del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
il Titolo II della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1, recante "*Norme per l'attività edilizia*", e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri:
dal punto di vista sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 – Umbria, espresso in data 05/09/2009, con prescrizioni;
della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, espresso nella seduta del 23/06/2009, senza prescrizioni;

ATTESO che gli elaborati sono stati adeguati alle prescrizioni derivanti dagli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'intero territorio comunale è stato classificato zona sismica n. 1 dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recepita con deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2003 n. 852, e pertanto tutte le opere dovranno essere progettate e realizzate come previsto dalla vigente normativa in materia antisismica;

VISTO l'atto d'obbligo a rogito Notaio dr. Boemi Giuseppe, Repertorio n. 44319 del 24/05/2006, mediante il quale venivano individuati gli spazi costituenti standard al servizio degli insediamenti commerciali;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

DISPONE

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del permesso di costruire

Alla Ditta **SETTIMI COSTRUZIONI s.r.l.**, come individuata nella parte narrativa, è rilasciato il PERMESSO DI COSTRUIRE, alle condizioni appresso indicate, per eseguire gli interventi di:
CAMBIO INTESTAZIONE E VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 386 DEL 04/07/2006 avente per oggetto REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE, NONCHE' L'APERTURA DI N. 1 ACCESSO CARRABILE, già intestato a BLITZ di Conti Sabatino & C. s.a.s.

secondo il progetto costituito di n. 7 elaborati, debitamente sottoscritti dal tecnico comunale istruttore e che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

Il presente permesso è rilasciato a favore della ditta richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

Art. 2 - Contributo di costruzione

Trattandosi di variante senza l'alterazione dei parametri edilizi ed urbanistici già approvati non è dovuta integrazione del contributo di costruzione già versato.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Si riconfermano obblighi e responsabilità riportati nel precedente titolo abilitativo (permesso di costruire n. 386 del 04/07/2006), del quale il presente provvedimento costituisce variante e cambio intestazione.

Il presente titolo, con i relativi allegati o copia di essi, deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di controllo.

Art. 4 - Termine di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere completati entro il **04/07/2010**, in virtù dell'entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 16, comma 2 della citata legge regionale n. 1/2004.

Il titolare del permesso di costruire è tenuto a:

1) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori di finitura utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio ovvero utilizzandone di altro tipo, purché contenente l'indicazione di tutti i dati ivi riportati;
2) presentare richiesta del certificato di agibilità dell'immobile, come previsto dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 1/2004, entro 90 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'articolo 29 della citata legge regionale n. 1/2004.

Decorso il termine previsto per il completamento dell'opera, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita; la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 20 della citata legge regionale n. 1/2004.

Il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro quattro anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Si riconfermano condizioni e prescrizioni riportate nel precedente titolo abilitativo (permesso di costruire n. 386 del 04/07/2006), fatto salvo quanto assentito con il presente permesso di costruire.

Il parere dell'U.S.L. n. 3 è rilasciato per un'unica unità commerciale come da elaborato grafico presentato.

Le opere da realizzare dovranno rispettare la normativa vigente per quanto riguarda le costruzioni in zona sismica.

Nella esecuzione delle opere di isolamento termico e dell'impianto termico, dovrà essere rispettata la disciplina vigente in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici (legge 9 gennaio 1991 n. 10, decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e relativi decreti ministeriali di attuazione). Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve essere asseverata dal direttore dei lavori la conformità delle opere realizzate rispetto sia al progetto che alla relazione tecnica di cui sopra (art. 8 decreto legislativo n. 192/2005), e l'impianto termico dovrà essere dotato della dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice (art. 9 legge 5 marzo 1990 n. 46).

Le opere da realizzare dovranno rispettare il requisito della adattabilità e visitabilità in riferimento alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche in base a quanto risulta dagli elaborati dimostrativi allegati all'istanza di permesso (legge 9 gennaio 1989 n. 13 per luoghi di interesse privato; d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503 per luoghi di interesse pubblico; d.m. lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 quale loro regolamento di attuazione).

Foligno, lì 13/10/2009.

IL DIRIGENTE
dott. Luigi Battisti

SEGNALAZIONE DI FINE LAVORI - P.E. 29/2005 **Lì 16/11/ 2009**

Il Sottoscritto **SETTIMI COSTRUZIONI SRL**

con sede in **FOLIGNO - Via Deruta, 5 – loc. Torre Matigge di Trevi (PG)**

proprietario del fabbricato ad uso **residenziale e commerciale** sito in **FOLIGNO – Via Fiamenga**

di cui alla Concessione edilizia n. **386** del **04/07/2006 e** Concessione di Variante **n. 393 del 13/10/2009**

comunica di aver ultimato i lavori in data 13/11/ **2009**

Il Proprietario.....

"SETTIMI COSTRUZIONI" srl
Via Deruta n.5
06039 Torre Matigge di Trevi (Pg)
Partita Iva 0238115 054 5

PROT. 65440
DEL 16-11-2009

Comune di Foligno - fo.pg.01
Prot. 0065440 del 16/11/2009 ore 12:08
Tit. 6.3
Documento P – Arrivo

CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Sportello Unico per l'Edilizia
Documento ricevuto in data odierna
Data 16 NOV. 2009 Firma

• Architettura e Design •
Arch. GIANLUCA MAIULI

CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Elaborato da allegare al PERMESSO di COSTRUIRE
n. 0993
del 13 OTT. 2009
L'Istruttore

COMUNE DI FOLIGNO

RICHIEDENTE: Settimi Costruzioni s.r.l.
RESIDENTE: Via Borgo San. Giovanni, 34–S.Eraclio

OGGETTO: PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE
LOCALITA': Foligno, Via Fiamenga n. 66
ELABORATO: PLANIMETRIA PIANO INTERRATO
PROGETTISTA: Arch. GIANLUCA MAIULI

VARIANTE

data: APRILE 2008
Aggior.: SETTEMBRE 09

TAV. N. 2/8
Cod. Elab. PROG 02 08

Rapp. 1:100

06034 FOLIGNO (Pg) Via La Louviere 4 – tel/fax 0742/260110 e-mail: info@gianlucamaiuli.191.it

committente:
Settimi Costruzioni s.r.l.
Via Borgo San Giovanni, 34
06039 Torre Mattiage di Trevi (Pg)
Partita Iva 0238115 054 5

progettista:
Arch. Gianluca Maiuli

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DOTT. ARCH.
GIANLUCA MAIULI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

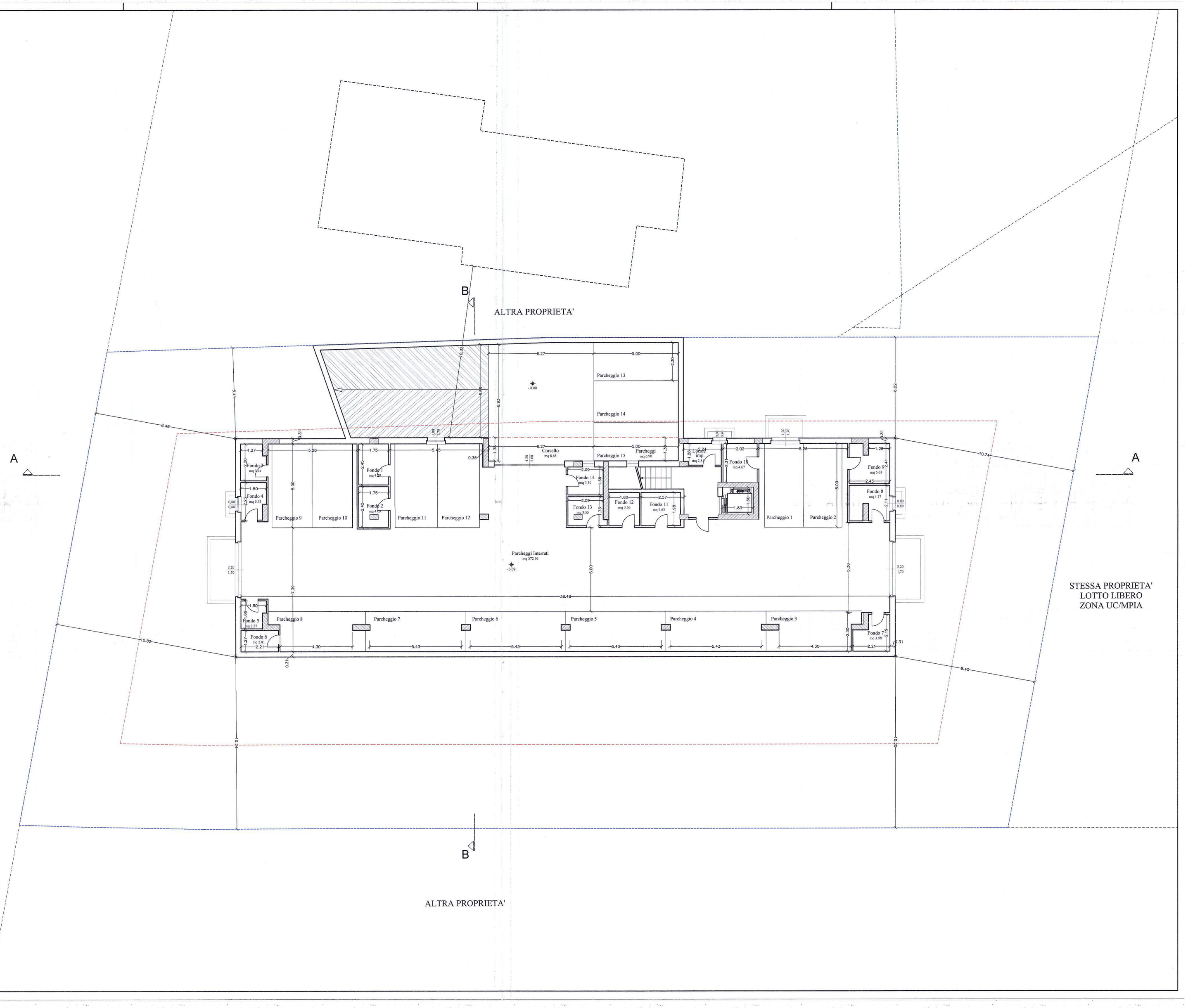
CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Elaborato riprodotto in conformità ai pareri istruttori e/o al parere espresso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio nella seduta del 23 OTT. 2009
L'Istruttore

COMUNE DI FOLIGNO
Area Governo del Territorio
Elaborato da allegare al titolo abilitativo
L'Istruttore

A termine di Legge ci si riserva la proprieta' di questo documento con divieto di riprodurlo e comunque di renderlo noto a terzi senza l'autorizzazione degli autori.

0090907

LIMITE DI PROPRIETA'
LIMITE DEL DISTACCO DEI 5.00 m



• Architettura e Design •
Arch. GIANLUCA MAIULI

CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO del TERRITORIO
Elaborato da allegare al PERMESSO di COSTRUIRE
n. 0293
del 13 OTT. 2009
L'ISTRUTTORE

COMUNE DI FOLIGNO

RICHIEDENTE: Settimi Costruzioni s.r.l.
RESIDENTE: Via Borgo San. Giovanni, 34--S.Eraclio

OGGETTO: PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

LOCALITA': Foligno, Via Flamenga n. 66

ELABORATO: PLANIMETRIA PIANO PRIMO

PROGETTISTA: Arch. GIANLUCA MAIULI

VARIANTE

data: APRILE 2008
Aggior.:

Rapp. 1:100

TAV. N. 4/8
Cod. Elab. PROG 04 08

06034 FOLIGNO (Pg) Via La Louviere 4 – tel/fax 0742/260110 e-mail: info@gianlucamaiuli.191.it

committente:
Settimi Costruzioni s.r.l.
"SETTIMI COSTRUZIONI" srl
Via B. S. Giovanni, 34
06037 S. Eraclio di FOLIGNO (PG)
P.I. 02705110 540 6

Progettista:
Arch. Gianluca Maiuli

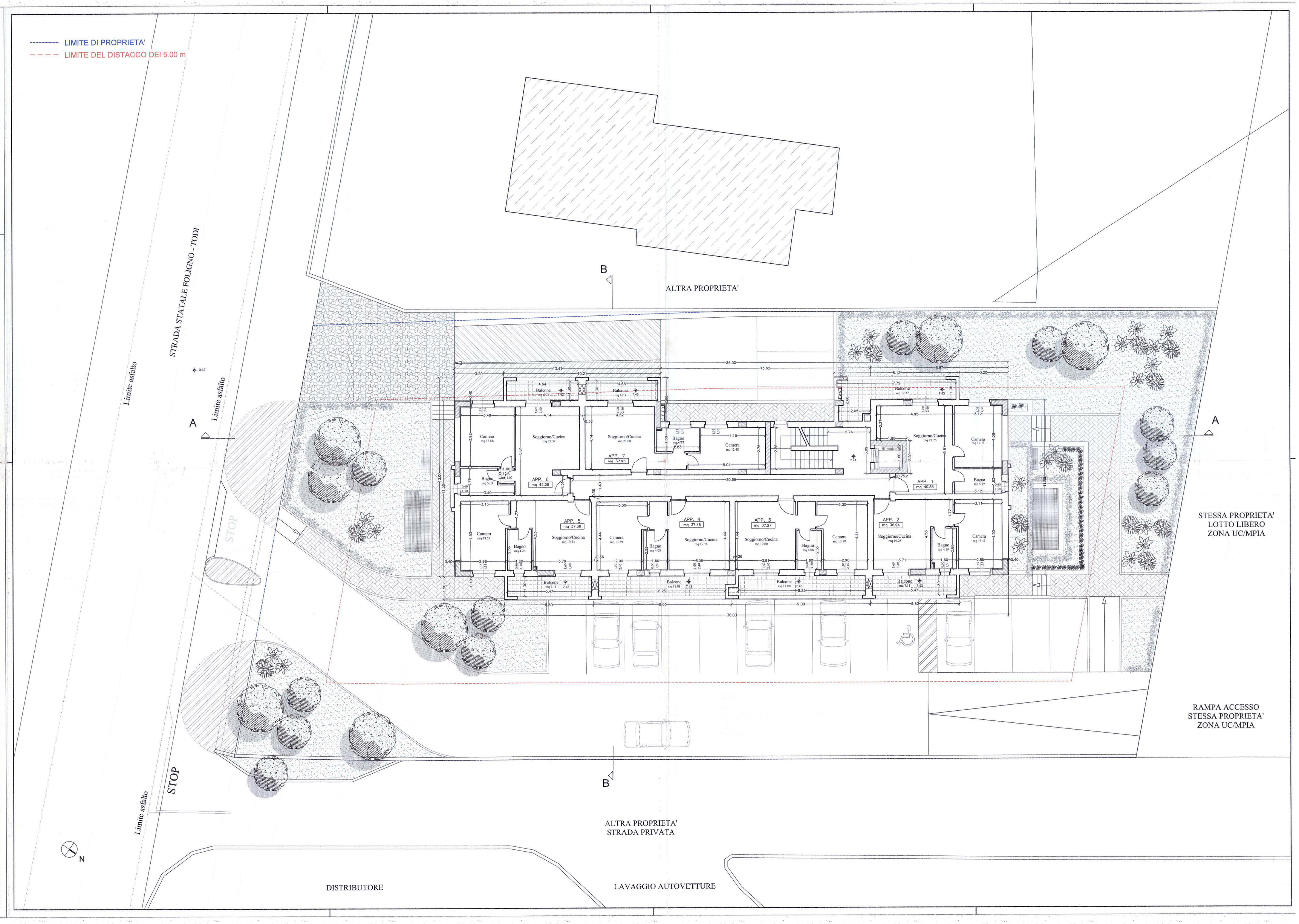
CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Elaborato esaminato dalla Co... nella seduta del 23 GIU. 2009 con il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE per quanto di sua competenza
☐ FAVOREVOLE per quanto di competenza, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dagli elaboratori
☐ di RINVIO per le motivazioni e verbale
☐ NON FAVOREVOLE per le motivazioni e verbale
Il Segretario della Commissione

COMUNE DI FOLIGNO
Area Governo del Territorio
Elaborato da allegare al titolo abilitativo
L'Istruttore

A termine di Legge si riserva la proprieta' di questo documento con divieto di riprodurlo e comunque di renderlo noto a terzi senza l'autorizzazione degli autori.

0090504

--------- LIMITE DI PROPRIETA'
– – – – LIMITE DEL DISTACCO DEI 5.00 m



architettura e design
Arch. GIANLUCA MAULI
06034 FOLIGNO (Pg) Via La Lovatera 4 – tel/fax 0742/350110 e-mail: info@gianlucamauli.191.it

COMUNE DI FOLIGNO

RICHIEDENTE: Settimi Costruzioni s.r.l.

OGGETTO: VARIANTE PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

LOCALITA': Foligno, Via Flaminia n. 66

ELABORATO: PROSPETTI E SEZIONI

PROGETTISTA: Arch. GIANLUCA MAULI

VARIANTE

TAV. N. 7 /8

Cod. Edit. PROG 07 08

Rapp. 1:100

data APRILE 2009

Aggior.:

CITTÀ DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Rilasciato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni con la prescrizione di cui alla nota allegata

Foligno, lì 23 GIU 2009

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Mauli

COMUNE DI FOLIGNO
Settore Governo del Territorio
Servizio Attività Edilizia e Urbanistica

Rilasciato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE
n. 213 del 13 OTT 2009

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Mauli

committente:
Settimi Costruzioni s.r.l.
"SETTIMI COSTRUZIONI" s.r.l.
Via Flaminia, 66
06031 S. Eraclio (FOLIGNO)
P.I. 02491510548

COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
Settore Governo del Territorio
Servizio Attività Edilizia e Urbanistica

Rilasciato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE
n. 213 del 13 OTT 2009

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Mauli

Rilasciato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni con la prescrizione di cui alla nota allegata

Foligno, lì 23 GIU 2009

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Mauli

A termine di Legge si riserva la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo e consegnarlo a terzi senza l'autorizzazione degli autori.

CONSEGNATO

LINEA SEZIONE TERRENO ESISTENTE

SEZIONE A – A

STRADA PROVINCIALE FOLIGNO - TODI

LIMITE LOTTO

LIMITE LOTTO

STESSA PROPRIETA' - ZONA UCMPIA

PROSPETTO SUD

ALTRA PROPRIETA'

LIMITE LOTTO

LIMITE LOTTO

STRADA PROVINCIALE FOLIGNO - TODI

PROSPETTO NORD

STRADA PROVINCIALE FOLIGNO - TODI

LIMITE LOTTO

LIMITE LOTTO

ALTRA PROPRIETA'

SEZIONE B – B

ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'

PROSPETTO EST

ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'

PROSPETTO OVEST

ALTRA PROPRIETA'

ALTRA PROPRIETA'